



Centro Regionale Studi di Storia Militare Antica e Moderna. STATUTO

Articolo 1

E' costituita un'associazione denominata "Centro Regionale di Studi di Storia Militare Antica e Moderna" avente sede in Trieste in via dei Soncini 181. *NDR: la sede attuale è in via Schiaparelli 5.*

Articolo 2

Il Centro si propone di incrementare l'interesse per le nobili istituzioni e tradizioni militari e la conoscenza degli aspetti più propriamente militari delle vicende della storia.

In vista di ciò, intende effettuare studi di uniformologia, storia della tecnica degli armamenti e degli equipaggiamenti, nonché indagini critiche e storiografiche relative all'esatto svolgimento di avvenimenti aventi rilevanza militare della storia antica, medioevale e moderna.

Intende altresì promuovere e favorire il perseguimento delle finalità anzidette mediante pubblicazioni, conferenze, proiezioni, dibattiti, tavole rotonde, mostre di cimeli ed oggetti di carattere militare di qualsiasi tipo e origine, nonché incoraggiare il modellismo militare nei settori terrestre, marittimo, aeronautico e missilistico per quanto attinente alla riproduzione di mezzi, equipaggiamento, uniformi e dotazioni militari in genere, riferentesi al passato o attuali.

Articolo 3

Il Centro Regionale di Studi di Storia Militare Antica e Moderna è un sodalizio apolitico svolgente di norma la propria attività nell'ambito del Friuli - Venezia Giulia.

Il Centro mantiene rapporti con Clubs e Società Culturali Italiane e straniere allo scopo di incentivare le specifiche proprie finalità.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 4

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione,
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Articolo 5

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

“PATIENTER ATQUE FORTITER”

SOCI

Articolo 6

Sono soci le persone o enti che verranno ammessi dal Consiglio direttivo su richiesta scritta e presentazione di un socio tesserato e sull'accoglimento dell'aspirante socio il Consiglio stesso deciderà inappellabilmente senza obbligo di motivazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per esclusione. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo, il quale decide, sentito il parere dell'Assemblea.

ORGANI DEL CENTRO

Articolo 8

Sono organi del Centro:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Articolo 9

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di gennaio, mediante avviso scritto diramato a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione, nonché il luogo, la data e l'ora della seconda convocazione, che non potrà aver luogo a meno di 24 ore dalla prima, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

Le Assemblee possono essere convocate in qualunque luogo.

L'Assemblea potrà essere convocata pure ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando almeno due terzi dei soci ne facciano richiesta.

Articolo 10

Per la partecipazione alle Assemblee non è ammessa la rappresentanza.

Articolo 11

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ma comunque non meno di tre. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 12

Per delibere concernenti le modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, in ordine a iniziative di carattere straordinario quali mostre, pubbliche manifestazioni, ecc. è tenuto a chiedere e ad attenersi alla decisione dell'Assemblea.

Articolo 13

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, ove occorra, due scrutatori tra i soci presenti.

“PATIENTER ATQUE FORTITER”

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità della costituzione della Assemblea stessa.

Alle riunioni delle Assemblee verrà redatto apposito verbale su libro tenuto a sensi degli articoli 2214 del C.C.

I verbali saranno firmati dal Presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Articolo 15

Nella sua prima riunione il Consiglio direttivo eleggerà nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno anche un Segretario permanente.

Articolo 16

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza alcuna limitazione ad eccezione delle materie che dal presente Statuto e dalla legge sono demandate all'Assemblea dei soci.

Articolo 17

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che la maggioranza dei suoi componenti lo ritenga opportuno, mediante avviso scritto inviato a ciascun membro almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo può validamente deliberare soltanto con la presenza di almeno tre dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Delle riunioni del Consiglio direttivo sarà redatto apposito verbale sul registro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o in caso di assenza anche di questo, da un membro del Consiglio dal primo designato.

I verbali verranno redatti dal segretario permanente del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Il Presidente del Consiglio Direttiva ha la rappresentanza del Centro ed ha facoltà di riscuotere o quietanzare per conto del Centro.

DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri di cui un presidente, viene eletto a maggioranza dall'Assemblea, dura in carica tre anni e controlla le entrate, le uscite ed i bilanci della associazione.

MEZZI FINANZIARI

Articolo 20

Le entrate del Centro sono costituite da:



“PATIENTER ATQUE FORTITER”

- d) le Quote Sociali,
- e) l'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse,
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

SCIoglimento

Articolo 21

Lo scioglimento del Centro è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei due terzi degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, o di tre quinti dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina i liquidatori tra i soci del Centro e ne fissa i poteri.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto all'Opera Nazionale Orfani di Guerra.

